

DEONTOLOGIA E ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Il Codice deontologico: la declinazione dei principi di diligenza, lealtà, correttezza, trasparenza, solidarietà e probità del Professionista

Il procedimento disciplinare

Regolamento per la Professione di geometra

(R.D. 11 febbraio 1929, n. 274)

Avv. Giovanna Bettiato - Passaggio San Fermo 5, Padova -
giovanna.bettiato@gmail.com

Avv. Marco Violato - Piazzetta della Garzeria 8, Padova -
violato.marco@yahoo.it

Principali riferimenti normativi

- ▶ **Codice di Deontologia Professionale dei Geometri** (Delibera del Consiglio Nazionale dei Geometri del 3 aprile 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26/5/2007)
- ▶ **Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri** (Legge 7 marzo 1985 n. 75)
- ▶ **Regolamento per la professione di Geometra** (Regio decreto n. 274 del 11 febbraio 1929)

Il Codice Deontologico

- **Introduzione**
- **Titolo I: principi generali** (osservanza norme deontologiche e modalità di svolgimento della prestazione intellettuale)
- **Titolo II: la condotta** (aggiornamento, incompatibilità, assicurazione professionale, divieto di concorrenza sleale, pubblicità; rapporti tra il geometra e gli altri soggetti appartenenti alla categoria: Colleghi, Consiglio del Collegio, praticanti)
- **Titolo III: la prestazione** (titolo dedicato agli aspetti della prestazione che riguardano rapporti con soggetti terzi, sia quindi con riferimento al cliente ed al particolare rapporto fiduciario che lo lega al professionista (incarico, equa determinazione del compenso), sia con riferimento ad uffici, enti ed altre categorie professionali, con le quali normalmente il geometra si rapporta)
- **Titolo IV: le sanzioni disciplinari**
- **Titolo V: disposizione finale** (norma di chiusura. Il Codice riporta una esemplificazione dei comportamenti maggiormente ricorrenti nella prassi: pertanto, l'applicazione delle sanzioni non è limitato soltanto alle fattispecie descritte ma si estende alla tutela di tutti i principi generali di deontologia professionale)

La professione di Geometra a tutela dell'interesse pubblico

- ▶ L'esercizio del potere disciplinare è previsto a tutela di un interesse pubblicistico, come tale non rientrante nella disponibilità delle parti, rimanendo perciò intatto, per l'organo disciplinare, il potere di accertamento della responsabilità del professionista per gli illeciti a lui legittimamente contestati, anche nel caso in cui sia intervenuta transazione, nel corso del procedimento, tra l'incolpato e il suo assistito (**Cass., sez. un., 27 ottobre 2020, n. 23593**)

I principi

- ▶ **Art. 5:** Il geometra deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di **probità, dignità e decoro**, ed esercita l'attività professionale secondo "**scienza**" ovvero preparazione, competenza e capacità professionale a servizio del committente, "**coscienza**" ovvero **onestà, imparzialità e disinteresse** nel consigliare ed assistere il committente, "**diligenza**" ovvero il comportamento secondo i principi di **lealtà, correttezza, trasparenza e tutela dei legittimi interessi del committente**. (**Art. 7:** obbligo di aggiornamento professionale; **Art. 22:** riconoscimento dei limiti delle proprie conoscenze ed eventuale declino di incarichi)
- ▶ **Art. 6:** Il geometra deve conformare la propria condotta professionale ai principi di **indipendenza di giudizio**, di **autonomia professionale** e di **imparzialità**, evitando ogni concetto di carattere personale sul suo operare ed ogni interferenza tra professione e affari.
- ▶ **Art. 13:** Nei rapporti con i colleghi, il geometra deve comportarsi secondo i principi di **correttezza, collaborazione e solidarietà**.
- ▶ **Art. 18:** il geometra contrae con il committente un'obbligazione avente per oggetto la prestazione d'opera intellettuale attraverso un rapporto personale e fiduciario improntato ai principi di **trasparenza ed onestà**.

Titoli IV e V

Sanzioni disciplinari – Disposizione finale

- ▶ **Art. 27:** Ferme restando le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalla normativa vigente, per la violazione delle prescrizioni contenute nel presente codice deontologico sono applicabili le sanzioni disciplinari previste dall'**art. 11 del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274** e successive modificazioni ed integrazioni. Tali sanzioni, da applicare in misura proporzionale alla gravità della violazione commessa, sono:
 - ▶ **A) l'avvertimento; B) la censura; C) la sospensione; D) la cancellazione**
- ▶ **Art. 28: Disposizione finale.** Le fattispecie regolate dalle precedenti disposizioni costituiscono esemplificazione dei comportamenti ricorrenti con maggiore frequenza nella prassi. Pertanto, l'ambito di applicazione delle sanzioni di cui sopra non è limitato esclusivamente a tali fattispecie ma si estende alla tutela di tutti i principi generali di deontologia professionale.

R.D. 11/2/1929 n. 274 Regolamento per la professione di geometra (Gazz. Uff. 15/3/1929 n. 63)

- ▶ Disposizioni relative a:
 - ▶ - Titolo di geometra
 - ▶ - Istituzione dell'albo dei geometri e sua tenuta da parte dei Collegi professionali (prima da parte delle associazioni sindacali)
 - ▶ - Requisiti per l'iscrizione all'albo: il Regolamento specifica che non può essere iscritto chi abbia svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione
 - ▶ - Domanda di iscrizione all'albo
 - ▶ - Disciplina dell'iscrizione all'albo per dipendenti dello Stato e delle PA
 - ▶ - Obbligo di comunicazione dell'albo alle Cancellerie della Corte d'appello e dei Tribunali territorialmente competenti, al Pubblico Ministero presso le suddette autorità, al Consiglio Nazionale. Analoga comunicazione per i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall'albo, nonché per quelli di sospensione dall'esercizio della professione.

R.D. 11/2/1929 n. 274 Regolamento per la professione di geometra (Gazz. Uff. 15/3/1929 n. 63)

- ▶ - La cancellazione dall'albo: oltre che per motivi disciplinari: per a) perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili; b) trasferimento dell'iscritto in un altro albo.
- ▶ - Sanzioni e procedimento disciplinare (Artt. 11-12)
- ▶ - Cancellazioni dall'albo
- ▶ - Comunicazione delle decisioni in ordine alla iscrizione e cancellazione dall'albo e ai giudizi disciplinari
- ▶ - Oggetto e limiti dell'esercizio della professione di geometra
- ▶ - Compiti del Collegio: assicurare e curare che sia escluso l'esercizio abusivo delle professione; compilazione della tariffa professionale; determinazione della quota annuale per l'iscrizione all'albo

Il procedimento disciplinare

Partiamo dalla fine...

- ▶ **Avvertimento.** Esplicitazione delle condotte opinabili o disdicevoli compiute, contestazione delle mancanze commesse ed invito a non reitarle. Comunicato con lettera raccomandata del Presidente del collegio di disciplina.
- ▶ **Censura.** Anch'essa rappresentazione delle mancanze commesse dal professionista, accompagnate da una formale nota di biasimo. Notificata per mezzo dell'ufficiale giudiziario.
- ▶ **Sospensione dall'esercizio della professione.** La sospensione determina la cessazione (a tempo determinato) dell'attività professionale in corso. Durata non superiore a sei mesi. Notificata a mezzo di ufficiale giudiziario. 4. **Cancellazione dall'albo professionale:** sanzione più grave, viene comunicata a mezzo ufficiale giudiziario. È a tempo determinato. Se le ragioni che hanno determinato la cancellazione cessano, può essere richiesta una nuova iscrizione, purchè siano decorsi 2 anni dalla cancellazione (art. 14 R.D. 274/29).
- ▶ **Cancellazione dall'albo professionale:** la sanzione più grave, comunicata a mezzo ufficiale giudiziario. È a tempo determinato. Se le ragioni che hanno determinato la cancellazione cessano, può essere richiesta una nuova iscrizione, purchè siano decorsi 2 anni dalla cancellazione (art. 14 R.D. 274/29).

Il procedimento disciplinare

Art. 12 R.D. n. 274/29: istruttoria pre-disciplinare e procedimento:

istruttoria predibattimentale; all'esito della verifica dei fatti e della raccolta di informazioni, avvio del procedimento o archiviazione; nomina del relatore; fissazione data della seduta di discussione; informativa all'incolpato almeno 10 giorni prima.

D.P.R. n. 137/12: istituzione dei Consigli di disciplina territoriali. Art. 8:

1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.

Il procedimento disciplinare

La decisione deve contenere:

- a) L'indicazione dei componenti del Collegio giudicante con le specifiche attribuzioni
- b) L'indicazione delle generalità dell'incolpato e del proprio difensore
- c) I fatti addebitati e il relativo capo di incolpazione
- d) Le conclusioni rassegnate
- e) L'esposizione dei motivi di fatto e di diritto a sostegno della decisione
- f) Il dispositivo
- g) L'avvertimento che la decisione può essere impugnata con ricorso al Consiglio Nazionale dei Geometri entro 30 giorni dalla notificazione della decisione stessa
- h) La data della deliberazione e la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Relatore.

Il procedimento disciplinare - I principi fondanti

A) Contraddittorio (art. 111 c.p.c.: “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale”).

“In tema di giudizio disciplinare nei confronti dei geometri, l'incolpato ha il diritto di partecipare, eventualmente anche con l'assistenza del difensore, all'adunanza davanti al Collegio provinciale - competente a irrogare la sanzione - e, quindi, ad essere informato della data della stessa, ex art. 12 del r.d. n. 274 del 1929; pertanto, ove l'incolpato non sia stato informato della data dell'adunanza, la decisione adottata dall'organo professionale locale è viziata per violazione del diritto di difesa, ex art. 24 Cost. e deve essere annullata dal Consiglio nazionale” (Cass. civ., 5 marzo 2021 n. 6175)

B) Motivazione del provvedimento (Esposizione dei motivi di fatto e di diritto a sostegno della decisione). Alla base della facoltà di impugnazione. Il provvedimento potrà ritenersi idoneamente motivato anche a fronte di un rinvio (contenuto nel provvedimento medesimo) alla relativa deliberazione del Collegio di disciplina ovvero ai documenti istruttori.

Grazie per l'attenzione!

Avv. Giovanna Bettiato - Passaggio San Fermo 5,
Padova - giovanna.bettiato@gmail.com

Avv. Marco Violato - Piazzetta della Garzeria 8,
Padova - violato.marco@yahoo.it